



Comune di Mordano

Città Metropolitana di Bologna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 11 DEL 20/02/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE PER L'ANNO 2023

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **venti** del mese di **Febbraio** alle ore 18:30, convocata a cura del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale in videoconferenza, in applicazione della "Disciplina per lo svolgimento delle sedute dell'organo Giunta Comunale in modalità telematica", approvata con propria deliberazione n. 61 del 16/06/2022;

Preso atto che gli Amministratori hanno partecipato alla presente seduta di Giunta tutti in collegamento telematico, in particolare:

Nome	Qualifica	Presenza
Tassinari Nicola	Sindaco	X
Gallignani Luigi	Vice Sindaco	X
Conti Elisa	Assessore	X
Terbio Elisa	Assessore	X

Totale presenti: 4 Totale assenti: 0

Presiede l'adunanza il Sindaco Nicola Tassinari.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Alberto Folli.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l'argomento in oggetto

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1 - commi da 816 a 836 - della legge 27.12.2019, n. 160, che ha introdotto dal 1° gennaio 2021 un nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce, fra l'altro, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;

RILEVATO che detta norma dispone la disciplina del canone da parte degli enti con regolamento da adottare dal consiglio comunale ed in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 30/03/2021 con cui è stata approvata l' "Istituzione e adozione regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale Unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone di Concessione per l'occupazione delle aree e dei mercati L.160/2019";

PREMESSO che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della legge 160/2019 il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

CONSIDERATO che il Comune di Mordano, classificato tra i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, ai sensi dell'art. 1, commi 826 e 827, della L. 160/2019 applica il canone in base alle seguenti tariffe:

- tariffa standard annua nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare: € 30,00/mq;
- tariffa standard giornaliera nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare: € 0,60/mq. giornaliera;
- occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, il canone dovuto è di € 1,50 per Comuni fino a 20.000 abitanti moltiplicato le utenze complessive e che, in ogni caso, l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a € 800 annui, oltre a rivalutazione annuale ISTAT;

RICHIAMATA la deliberazione di questa G.C. n. 46 del 29/4/2021 ad oggetto: CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE MERCATI – APPROVAZIONE TARIFFE 2021 nonché la deliberazione di questa G.C. n. 12 del 20/01/2022 ad oggetto: CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE MERCATI – APPROVAZIONE TARIFFE 2022;

CONSIDERATO inoltre che il Comune di Mordano, classificato tra i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, ai sensi dell'art. 1, commi 841 e 842, della L. 160/2019 applica il canone in base alle seguenti tariffe:

- tariffa standard annua nel caso in cui l'occupazione aree e spazi destinati a mercati e si protragga per l'intero anno solare: € 30,00/mq;
- tariffa standard giornaliera nel caso in cui l'occupazione si protragga per un periodo inferiore all'anno solare: € 0,60/mq. giornaliera e che tale tariffa sostituisce, oltre che il precedente prelievo COSAP, altresì il prelievo sui rifiuti di cui al comma 639, 667 e 668 dell'art. 1 legge 27.12.2013, n. 147;

DATO ATTO che, ai fini dell'applicazione del canone, le tariffe per le esposizioni pubblicitarie poste in essere, visibili o percepibili dalle strade, vie o piazze rientranti nell'elenco di cui al punto 7. dell'art. 1 del Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30/03/2021 sono classificate in "zone a categoria speciale" e maggiorate dell'incremento minimo pari al 100%, mentre tutte le restanti strade vie o piazze sono classificate in "zone a categoria normale";

DATO ATTO altresì che, ai fini dell'applicazione del canone, per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate dal summenzionato Regolamento in due categorie:

- categoria ordinaria: Aree pubbliche e strade incluse nel perimetro del territorio urbanizzato come individuato nella tavola 1 del vigente RUE comunale
- zona 2 categoria ridotta: Aree pubbliche e strade NON incluse nel perimetro del territorio urbanizzato come individuato nella tavola 1 del vigente RUE comunale;

RICHIAMATI i criteri di valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano come indicati all'art. 46 del vigente Regolamento, che si concretizzano nei seguenti coefficienti di maggiorazione o di riduzione:

- alle strade ed aree appartenenti alla categoria ordinaria viene applicata la tariffa standard;
- alle strade ed aree appartenenti categoria ridotta viene applicata la tariffa standard ridotta in misura del 30 % rispetto alla ordinaria;

RICORDATO che l'art. 40, comma 5-ter del d. l. 77/2021 ha aggiunto il comma 831-bis all'art. 1 della legge 160/2019 disponendo che *"Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831, sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente...(omissis)..."*;

RICHIAMATA inoltre la Risoluzione 6/DF del 28 luglio 2021 con la quale il Ministero per l'Economia e le Finanze ha chiarito, in merito al calcolo della tariffa giornaliera di occupazione, che quanto disposto dai commi 842 e 843 dell'art. 1 della legge 160/2019 debba intendersi nel senso che è consentito ai comuni "di frazionare la tariffa giornaliera in relazione alle ore effettive di occupazione ma solo fino al limite massimo di nove ore, superato il quale si applica la tariffa intera. Per cui, al fine di procedere al corretto calcolo della tariffa in esame, occorre suddividere la stessa per ventiquattro e poi moltiplicare per il numero di ore di effettiva occupazione, purché inferiore o uguale a nove ore";

RITENUTO pertanto di prendere atto di quanto sopra riportato e di adeguare pertanto le tariffe ora vigenti, applicando l'incremento ISTAT del 11,3% sulla base degli indici FOI anno 2022;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

VISTA la legge n. 197 del 29 dicembre 2022, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 303 – supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, all'articolo 1, comma 775, che ha differito al 30 aprile 2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

CONSIDERATA pertanto la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe riportate nell'allegato alla presente deliberazione (allegato A e B), parte integrante e sostanziale della stessa, da applicare con decorrenza 1° gennaio 2023 sulla base della normativa vigente e del regolamento comunale anzidetto;

RICHIAMATO il comma 843 dell'art. 1 della legge 160/2019 il quale prevede che *"...(omissis) Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente...(omissis)"* e ritenuto di stabilire tale riduzione pari al 30% della tariffa di base;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

PRESO ATTO che i Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo di Bologna, Castel S. Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Mordano, Medicina hanno costituito, ai sensi della legge regionale 24.03.2004 n. 6, il Nuovo Circondario Imolese con lo scopo di esercitare in forma associata funzioni conferite dalla Provincia di Bologna e dalla Regione Emilia Romagna nonché funzioni comunali;

PRESO ALTRESI' ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale di questo Comune n. 87 del 24/11/2011 è stato stabilito di conferire al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali in materia di "Servizio Tributi" e "Gestione delle risorse umane" al fine della loro gestione in forma associata secondo i tempi e le modalità previsti nelle convezioni allegate al suddetto provvedimento, definendo all'art. 6 della fattispecie relativa alla funzione associata del Servizio Tributi, la dotazione di un'unica struttura organizzativa suddivisa in due poli territoriali, alle dirette dipendenze del Circondario (Area Est: Comuni di Imola, Mordano, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e Area Ovest: Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di Bologna);

PRESO ATTO infine del Decreto NCI 762 del 5.8.2021 del Presidente del Nuovo Circondario Imolese di nomina della Dott.ssa Paparozzi Claudia quale dirigente del Servizio Tributi Associato Nuovo Circondario Imolese;

RILEVATO che il presente provvedimento comporta riflessi di natura economico – finanziaria già considerati nel bilancio dell'ente e che il gettito calcolato in via presuntiva sulla base delle tariffe proposte, è pari ad € 63.000 con riferimento al capitolo di entrata 452, assegnato nel Piano esecutivo di gestione all'unità Servizio Tributi associato;

ATTESA la necessità di dichiarare ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, l'eseguibilità immediata della presente deliberazione, al fine del successivo

conteggio degli importi dovuti dai soggetti passivi e di procedere all'approvazione del bilancio 2023-2025;

VISTI:

- il d. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il d. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di cui trattasi del Responsabile di Procedimento, sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;

CON VOTI favorevoli ed unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa che si richiamano integralmente, le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e di occupazione del suolo pubblico, nonché le tariffe del canone di occupazione suolo per i mercati e la tabella dei coefficienti moltiplicatori per specifiche attività, come indicate negli allegati "A" e "B", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di dare atto che le predette tariffe e coefficienti entrano in vigore con decorrenza 1° gennaio 2023;

3) di prevedere la più ampia diffusione alla presente deliberazione, anche mediante pubblicazione sul sito internet comunale;

4) di trasmettere, a cura del servizio proponente, il presente provvedimento al concessionario ICA srl, ai fini dell'applicazione delle tariffe dal 1.1.2023;

CON VOTI favorevoli ed unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione, stante l'urgenza di procedere al successivo conteggio degli importi dovuti dai soggetti passivi e di procedere all'approvazione del bilancio 2023-2025, immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

(Nicola Tassinari)

(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Alberto Folli)

(atto sottoscritto digitalmente)